

CAPITOLATO TECNICO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL CODICE APPALTI, MEDIANTE RDO SUL PORTALE DELLA CONSIP PER L'APPALTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA DA REMOTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO A MONTE PORZIO CATONE (RM), IN VIA FRASCATI NUMERO 33, SEDE DELLO "OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA", STRUTTURA DELLO "ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA" DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Affidamento dei servizi di portierato e videosorveglianza da remoto, tutti dettagliatamente descritti nel presente documento. I servizi oggetto del presente documento dovranno essere svolti presso l'immobile ed aree di proprietà dell'Ente ubicati nel territorio comunale di Monte Porzio Catone (RM).

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

Stazione Appaltante (S.A.): INAF-Osservatorio Astronomico di Roma che bandisce la negoziata;

Fornitore: l'aggiudicatario che stipula il contratto;

Gestore/responsabile del servizio: referente del fornitore e coordinatore del servizio nei confronti della S.A.

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): persona nominata dalla S.A. con il compito di monitorare e controllare la corretta esecuzione del servizio nel suo complesso.

Obiettivo: il sito (complesso di edifici, edificio singolo, pertinenze) presso cui il Fornitore esegue le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in 24 mesi con decorrenza dal giorno del verbale di avvio del contratto tra l'appaltatore e la Stazione Appaltante.

Il Servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipulazione formale del contratto, successivamente all'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva nel rispetto del disposto dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023 e previa adozione da parte del Responsabile del Progetto di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. Nel caso specifico non si applica lo stand still o termine dilatorio in quanto procedura sottosoglia.

Art. 3 - Importo dell'appalto

L'ammontare complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, viene stimato complessivamente in euro 174.000,00 oltre IVA. Il costo della manodopera è stimato per una unità di personale avente Livello C per 14 mensilità e per due anni solari in euro 43.576,12 lordi ricompreso sull'importo complessivo e non escluso dal ribasso (Consiglio di Stato, Sez. V, 5712/2025).

Il monte ore previsto per il servizio è pari a circa n. 254 giornate lavorative per 12 mesi (1524 ore annuali ordinarie). Le ore di straordinario non sono conteggiate in quanto sono a richiesta della S.A. secondo le esigenze dell'Ente e rientrano nelle ore a consumo.

Si precisa che l'importo dell'appalto sopra riportato è comprensivo dell'importo a consumo pari a **euro 20.000,00** destinato alla remunerazione - durante il periodo contrattuale - delle attività svolte in orario straordinario.

L'importo delle ore di straordinario è a consumo, rappresentando un massimale ed è pertanto indipendente rispetto ai ribassi offerti. **L'utilizzo dell'importo a consumo non è vincolante per la S.A. .**

Art. 4 – Modifiche del contratto

Per le modifiche nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione si applica quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.36/2023.

Si precisa che i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

In presenza di particolari esigenze, a giudizio incontestabile della S.A. nel corso della validità del rapporto contrattuale, potranno essere richieste all'aggiudicatario modifiche alle modalità di espletamento del servizio, con preavviso di 12 ore, il quale dovrà tempestivamente sopperire alla necessità esposta dall'Ente appaltante.

Art. 5 - Clausola sociale

La clausola sociale prevista dall'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 non si applica in quanto non è presente personale impiegato dal precedente affidatario, essendo questa la prima esternalizzazione del servizio.

Art. 6 - Servizio di portierato

Il servizio di portierato/reception dovrà essere svolto da personale non armato; pertanto, non è richiesta la qualifica di Guardia Particolare Giurata (G.P.G.). Il servizio consiste nella presenza di personale all'ingresso del complesso della S.A. durante i giorni individuati.

La S.A. ha la facoltà di disporre, senza preavviso, verifiche periodiche sulla regolarità di svolgimento del servizio appaltato, mediante proprio personale a ciò demandato.

Il personale adibito al servizio sarà individuato con dati anagrafici in apposito elenco redatto dalla ditta appaltatrice ed aggiornato in caso di variazioni.

Entro il giorno due di ogni mese, l'Istituto appaltatore dovrà trasmettere alla S.A., a mezzo posta elettronica, l'elenco del personale che intende utilizzare nei 30 giorni successivi. La S.A. comunicherà i turni all'Istituto appaltatore il calendario delle turnazioni del mese successivo, a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della fine di ogni mese.

La eventuale sostituzione del personale dovrà essere effettuata esclusivamente per l'assenza del personale titolare, con decorrenza immediata e con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti al personale titolare.

La ditta aggiudicataria è tenuta a impiegare personale di fiducia per il servizio, che dovrà rispettare attentamente gli obblighi e le disposizioni stabilite dal capitolato, mantenere la riservatezza riguardo ai fatti e alle circostanze di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie mansioni e osservare le normative vigenti sul trattamento dei dati.

Nel caso di ferie, malattie o permessi del proprio personale addetto al servizio di portierato, la S.A. invierà all'Istituto appaltatore una richiesta formale per un servizio che copra le suddette assenze. L'addetto al servizio di portierato dovrà indossare una divisa fornita dalla ditta aggiudicataria con un tesserino identificativo della società a cui appartiene. La stessa divisa dovrà essere fornita anche alla dipendente della S.A. (senza il tesserino identificativo della Ditta) che presta attualmente il servizio di portierato.

Art. 7 – Modalità di effettuazione del Servizio di Portierato/Reception

Il servizio dovrà essere prestato dal lunedì al venerdì per un totale di 6 ore giornaliere, da svolgere o al mattino o al pomeriggio, in turnazione con una unità di personale già dipendente della S.A., secondo i seguenti orari:

Giorni feriali: apertura Istituto dalle ore 07.00 alle ore 20:00

L'addetto al servizio deve eseguire le seguenti attività:

1. aprire, chiudere e controllare gli accessi agli edifici.

In particolare:

per l'apertura della sede:

- aprire gli accessi ai dipendenti e al pubblico secondo gli orari e le modalità richieste;
- disinserire eventuali impianti di allarme ove presenti;

durante il servizio:

- Deve presenziare fisicamente l'ingresso principale del comprensorio;
- Deve garantire il controllo continuativo delle persone estranee che intendono accedere nel comprensorio della Sede della S.A.;
- Deve accogliere le persone in visita presso la S.A., provvedendo alla loro identificazione mediante esibizione di un documento di riconoscimento, i cui estremi dovranno essere annotati in un apposito registro giornaliero informatico;
- Deve gestire gli ingressi nel comprensorio anche in occasione di conferenze, riunioni ed eventi ;
- Deve registrare gli ingressi e le uscite (anche parziali) di tutto il personale non di ruolo, delle imprese che cooperano o transitano all'interno della sede, del personale di ruolo sprovvisto di badge, utilizzando un apposito registro informatico;
- Deve, a seguito della registrazione, consegnare i "badge ospite" a tutti coloro che siano sprovvisti di ruolo;
- Deve indirizzare i visitatori agli uffici e ai dipendenti della S.A., previo contatto telefonico con quest'ultimi;
- Deve provvedere, qualora sia richiesto, alla prenotazione di taxi per i dipendenti e per gli ospiti;
- Deve monitorare i sistemi di sicurezza (controllo degli accessi, sistemi di antintrusione, etc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti, eseguendo le disposizioni relative al piano di sicurezza in caso di emergenze, secondo quanto stabilito dal piano di emergenza della sede della S.A.;
- Deve, in caso di incendio, eseguire le procedure di sicurezza impartite dal RSPP, dal RLS e dalle squadre di primo soccorso, ovvero, stampare la lista dei dipendenti in servizio;

- Deve provvedere alla ricezione e consegna della posta al personale interno;

alla chiusura degli uffici e alla cessazione delle attività:

- Deve controllare tutti i locali;
- Deve verificare che non siano presenti persone all'interno dei locali;
- Deve controllare la chiusura di porte e finestre;
- Deve inserire, ove presenti, gli allarmi (Cupola e Edificio principale);
- Deve chiudere le porte di accesso e gli eventuali cancelli esterni;
- Nelle situazioni di emergenza, deve adottare le misure di primo intervento nei limiti del possibile e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- Deve segnalare in forma scritta qualunque situazione non rispondente alle disposizioni ricevute;
- Deve ed è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle sue mansioni.

È richiesto il rapporto di servizio quotidiano che dovrà pervenire entro le ore 09:00 del giorno successivo all'indirizzo di posta elettronica del DEC e della Segreteria di Direzione. Tale rapporto dovrà in ogni caso riportare l'indicazione dell'assenza di fatti rilevanti.

Art. 8 – Servizio Di Televigilanza

Il servizio, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. f), consiste nel “controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, il pronto intervento delle Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati. **Tale servizio deve reso mediante vigilanza in una postazione fissa.**

Gli edifici e le aree interessati dal servizio di **televigilanza** sono i seguenti:

- a) edificio principale ;
- b) foresteria;
- c) cupola MPT;
- d) cupola degli scozzesi;
- e) edificio “Astrolab”.

A seguire la descrizione degli impianti antintrusione e di videosorveglianza dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma.

Tutti gli edifici del comprensorio di Monte Porzio Catone dell'Osservatorio Astronomico di Roma sono protetti da sistemi antintrusione, mentre il solo edificio principale e l'ingresso principale di via Frascati 33 sono monitorati con un sistema di videosorveglianza.

Tutti i sistemi, sia antintrusione che di videosorveglianza, sono stati oggetto di lavori di ammodernamento nel corso dei primi mesi del 2026.

1. SISTEMI ANTINTRUSIONE

Edificio principale:

Impianto costituito da una centrale antintrusione marca EL.MO. modello Proxima 128 a 128 zone; sono presenti circa 70 sensori a doppia tecnologia con collegamento cablato e con una sirena esterna autoalimentata.

La centrale è visualizzabile e gestibile da remoto tramite app o software PC.

Astrolab, Cupola degli Scozzesi e Foresteria

Ogni struttura è dotata di un impianto autonomo costituito da una centrale antintrusione marca EL.MO. modello Villeggio Compact NG-TRX a 32 zone radio; sono presenti i seguenti sensori a doppia tecnologia wireless (radio 868 MHz).

- Astrolab: 9 sensori
- Cupola degli Scozzesi: 5 sensori
- Foresteria: 5-6 sensori

La centrale è visualizzabile gestibile da remoto tramite app o software PC.

Cupola MPT

Impianto costituito da una centrale antintrusione marca EL.MO. modello Pregio 500 a 32 zone; sono presenti 3 sensori a doppia tecnologia con collegamento cablato e una sirena esterna autoalimentata.

La centrale è visualizzabile e gestibile da remoto tramite app o software PC.

2. VIDEOSORVEGLIANZA

Impianto presente all'interno e all'esterno dell'edificio principale e in corrispondenza della custodia presso l'ingresso principale di via Frascati 33; basato su un sistema basato su 9 telecamere HIKVISION modello DS-2CD2047G2H-LI e un NVR (Network Video Recorder) marca EL.MO. modello PRONVR32XRPKI con HD da 4 Terabyte.

L'eventuale visione del progetto dell'impianto di videosorveglianza potrà essere effettuata previo appuntamento telefonico con il personale del Settore V al seguente numero di telefono 06 94286421

La manutenzione dell'impianto è affidata al Responsabile del Settore Tecnico a cui dovranno pervenire tutte le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti in sede di esecuzione contrattuale.

Il servizio di televigilanza dovrà essere prestato, secondo i seguenti orari: 24h/24 365 gg. l'anno
L'addetto alla postazione di controllo dovrà:

a) gestire la normale operatività dell'impiantistica dei sistemi tecnologici di sicurezza controllando i monitor e gestendo le immagini provenienti dall'impianto di tele vigilanza, mantenendo alto il livello di concentrazione ed attenzione. Egli, inoltre, avendo la responsabilità delle zone da sorvegliare dovrà prestare attenzione a possibili situazioni sospette che dovessero manifestarsi, effettuando a sua discrezione controlli programmati e ciclici su specifiche aree presidiate dalle telecamere.

b) nel caso di eventi critici di cui all'ultimo capoverso, potenzialmente lesivi della sicurezza delle persone e degli immobili dovrà immediatamente richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

c) annotare su apposito registro tutte le anomalie tecniche degli impianti (eventuali guasti o malfunzionamenti quali zone d'ombra, zone non soggette a sufficiente illuminazione, interferenze sul sistema etc.) da comunicare al DEC nonché, in casi eccezionali, al referente tecnico del Settore Tecnico, affinché provveda alle attività di ripristino.

d) annotare su apposito registro in modo esaustivo qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute dall'amministrazione o il verificarsi di eventi critici di cui al successivo comma. Nel caso di interventi di cui alla lettera b), l'addetto alla postazione di controllo dovrà compilare un verbale dettagliato dell'intervento effettuato e dei riscontri oggettivi eseguiti sul posto, avendo cura inoltre di riportarvi le seguenti informazioni: ora dell'allarme, telecamera e zona di riferimento, ora di segnalazione alle forze dell'ordine, ora di intervento e nome dell'eventuale responsabile dell'Amministrazione contattato. Il rapporto di servizio quotidiano dovrà pervenire all'amministrazione entro le ore 9.00 del giorno successivo via mail all'indirizzo di posta elettronica del responsabile che verrà comunicato in sede di stipula del contratto; al rapporto di servizio quotidiano saranno allegati i rapporti effettuati da ogni singola unità di personale al cambio turno e contenenti le seguenti indicazioni: generalità dell'operatore, attestazione di regolarità o meno del servizio o, in caso di irregolarità le ulteriori informazioni sopraindicate.

Gli eventi critici previsti nel precedente capoverso del presente articolo si possono individuare, in via esemplificativa e non esaustiva nel seguente elenco:

- a) eventi diretti a causare danno alle persone;
- b) eventi diretti a causare danno alle cose;
- c) situazioni anomale o di pericolo quali per esempio il principio di incendio;
- d) eventi diretti a causare turbamento all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica;
- e) in genere qualsiasi situazione o attività astrattamente pericolosa, irregolare o illecita

Art. 9 - Modalità di Effettuazione del Servizio di Portierato/Reception Servizio di portierato/reception

Per portierato/reception si intende attività svolte da personale non armato, per cui non è richiesta la qualifica di guardia particolare giurata.

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'accoglienza degli utenti (reception), nella gestione degli ingressi, inserimento e disinserimento dell'impianto di allarme, nel controllo della funzionalità di impianti ed apparecchiature, nell'attività di vigilanza ed altre attività accessorie "non implicanti un obbligo di difesa attiva degli immobili".

Sottoposto al servizio di portierato è l'intero comprensorio dell'Osservatorio Astronomico di Roma per 5 giorni alla settimana, nei giorni che verranno individuati dalla S.A. anche in giornate festive o prefestive.

Il Fornitore deve garantire la "continuità operativa" nel senso che dovrà organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto al servizio di portierato (malattia, ferie, etc.) allo scopo di garantire sempre e comunque la presenza di personale in grado di adempiere, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni pianificate.

Il personale addetto al servizio di portierato dovrà svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del Capitolato, alle modalità indicate dal Fornitore nell'Offerta Tecnica nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione.

L'addetto dovrà prendere servizio nell'apposita postazione sino al termine del turno e non si dovrà allontanare dal presidio se non per svolgere le attività che gli sono state assegnate all'interno della sede. Al cambio turno gli addetti dovranno scambiare informazioni e disposizioni. L'addetto al servizio di portierato deve svolgere tutte le attività che gli sono state assegnate e che sono state concordate tra l'Amministrazione ed il Fornitore. Di seguito l'elenco (a titolo esemplificativo e non esaustivo) delle principali attività che il personale dedicato al servizio di portierato deve svolgere:

- a) **attività di controllo e di regolazione degli accessi**, provvedendo alla gestione e al controllo dei flussi in entrata e in uscita secondo quanto concordato nell'operatività del servizio con l'Amministrazione. A tal fine l'addetto deve:
1. garantire l'accoglienza e la registrazione dei visitatori in ingresso presso l'Amministrazione Contraente, su apposito registro anche informatico;
 2. impedire l'ingresso a persone non autorizzate, a venditori ambulanti o persone sospette;
 3. congedare gli utenti in uscita (ritiro del documento identificativo interno e registrazione del termine di permanenza all'interno degli edifici);
 4. verificare che non avvengano intrusioni nella sede al fine di evitare furti e quant'altro possa danneggiare l'Amministrazione Contraente e il suo patrimonio;
 5. fornire assistenza alle persone diversamente abili, agli anziani e alle donne in stato di gravidanza;
 6. impedire l'ingresso e la sosta nella guardiola di persone estranee ai servizi o allo stabile;
 7. garantire il controllo e la regolazione degli accessi degli automezzi in entrata e in uscita nelle aree cortilive e di parcheggio (ove presenti), verificando che l'accesso sia consentito ai soli autoveicoli autorizzati (ossia quelli indicati dall'Amministrazione);

a bis) attività residuale di centralinista, in particolare provvedendo a ricevere e smistare eventuali telefonate in entrata quando il centralinista dipendente della S.A. non è in servizio (nonché chiamate in uscita se espressamente richieste dai vari uffici), telegrammi, fax. A tal fine l'Amministrazione fornirà i numeri telefonici di tutto il personale con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza e le funzioni svolte;

b) attività di reception e di front-office, fornendo informazioni e indirizzando gli utenti nei vari uffici, evitando nel contempo l'accesso a luoghi non autorizzati. In particolare, provvederà a richiedere ai visitatori/utenti esterni un documento di identificazione e rilasciare il documento provvisorio identificativo (tesserino/badge) ad uso interno. La prestazione comprende altresì l'attività di:

1. ricerca e avviso tempestivo del personale della S.A. al fine di minimizzare i tempi di attesa degli utenti esterni;
2. gestione efficace della comunicazione con soggetti presumibilmente o palesemente portatori di disabilità;
3. consegna di modulistica specifica e di formulari;
4. informazione di massima sugli orari del servizio, sulla possibilità di chiedere informazioni o inviando un quesito al recapito di posta elettronica, o ancora sulla opportunità di consultare il sito web dell'Amministrazione Contraente;
5. prenotazione e gestione di sale riunioni qualora richiesto;
6. manutenzione delle bandiere e controllo che le stesse siano correttamente fissate ed in buone condizioni e comunicazione al DEC per l'eventuale sostituzione delle stesse;

c) apertura e chiusura degli edifici, nel rispetto degli orari concordati con l'Amministrazione. In particolare, l'addetto deve:

1. aprire gli accessi al mattino;
2. ispezionare i locali durante l'apertura, prima della chiusura e comunque se richiesto nell'arco dell'orario di servizio al fine di verificare la presenza di persone; nonché provvedere alla chiusura dei locali, allo spegnimento delle luci, alla chiusura delle finestre, etc.;
3. gestire gli altri punti di accesso alla struttura;
4. controllare il regolare funzionamento degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei servizi comuni quali: ascensore, illuminazione, impianti idrici, segnali antincendio, riscaldamento, etc.;
5. attivare richieste d'intervento in caso di rilevazione di anomalie agli impianti, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Settore Tecnico;
6. monitoraggio dei sistemi di allarme e di sorveglianza all'apertura e chiusura della sede, con l'obbligo, in caso di allarme, di immediata segnalazione al Responsabile del Settore Tecnico;
7. gestire le chiavi dei singoli uffici, delle uscite di sicurezza, dei locali tecnici, etc. e consegnarle in affidamento temporaneo al personale autorizzato, provvedendo al contempo all'aggiornamento di un apposito registro anche elettronico messo a disposizione dal Fornitore;
8. custodire le cose loro consegnate;

d) attività di gestione di misure di sicurezza, attivando segnali di pericolo, collaborando nell'attuazione delle procedure di evacuazione, antipanico e antincendio e provvedendo ad effettuare tutti gli interventi previsti dalle norme di sicurezza. Inoltre, l'addetto deve:

1. svolgere attività di prevenzione ed eventuale intervento a fronte di situazioni di rischio ambientale;
2. segnalare irregolarità anche comportamentali nonché provvedere alla segnalazione di atti vandalici. Tali segnalazioni devono essere tempestivamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

e) effettuare il passaggio di consegne. Il passaggio di consegne tra personale montante e smontante dovrà comportare il trasferimento di tutte le informazioni riguardanti lo stato del servizio, le attività in essere e le eventuali situazioni anomale all'interno della sede della Amministrazione. Sarà compito del personale subentrante verificare la correttezza di tutte le indicazioni e la rispondenza tra quanto segnalato e riportato sul registro (presenza di personale esterno, segnalazioni di allarme, chiavi in custodia, eventuali situazioni anomale, etc.) e la situazione reale. Ogni eventuale discordanza tra quanto lasciato in consegna e quanto verificato dovrà formare oggetto di segnalazione scritta sull'apposito registro di servizio.

f) Ulteriori attività richieste dalla S.A. rientranti nell'oggetto dell'appalto.

Il servizio di portierato è remunerato applicando un costo ora/uomo, moltiplicando il numero di ore effettivamente erogate per il prezzo offerto per tale servizio in sede di gara.

Nel corso del periodo contrattuale l'articolazione oraria del servizio potrà subire variazioni, secondo le esigenze della S.A.

Art. 10 Obblighi del personale

Il personale è tenuto altresì a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti, dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità, onestà, moralità e disponibile alla collaborazione con altri operatori e in particolare nei riguardi dell'utenza. È facoltà dell'Amministrazione pretendere dal Fornitore l'allontanamento dal servizio dei propri dipendenti che durante lo svolgimento delle attività abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e non rispettoso delle presenti direttive. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione o altra tempistica stabilita in sede di Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali. Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del personale con figure professionali di pari inquadramento e capacità.

Il Fornitore ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 679/2016, dal D. Lgs. 101/2018 ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso.

Art. 11 - Sede operativa

Prima della stipula del contratto la società appaltatrice comunica al DEC e alla segreteria di Direzione l'indirizzo della propria sede operativa, indicando anche il relativo numero telefonico e di posta elettronica certificata.

Qualsiasi comunicazione rivolta alla Società appaltatrice, trasmessa via PEC alla sede operativa è da ritenersi valida fra le parti come se effettuata presso la sede legale.

Art. 12 - Gestore del servizio e contatti del Fornitore

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione il Fornitore deve comunicare il nominativo dell'incaricato (e di un sostituto per i casi di assenza o impedimento) con il ruolo di referente unico e coordinatore dei servizi per l'Amministrazione con il compito di coordinare e controllare le attività effettivamente svolte e gestire la fatturazione e la reportistica.

Il gestore del servizio deve comunicare all'Amministrazione tutti i suoi recapiti compreso un numero di telefono cellulare al fine di garantire la disponibilità h 24.

Art. 13 - Servizio di reportistica

Il Fornitore deve inviare, al Direttore dell'Esecuzione del contratto mensilmente i rapporti associati all'emissione e presentazione della relativa fattura che devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- ore erogate nel periodo;
- ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.

Art. 14 - Sopralluogo

Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari alla corretta predisposizione dell'offerta, le imprese concorrenti hanno facoltà di effettuare un sopralluogo presso la struttura oggetto del servizio.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel disciplinare di gara, al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal **legale rappresentante**, dal **procuratore** o dal **direttore tecnico** dell'operatore economico partecipante alla RDO, munito di documento di identità in corso di validità, ovvero da altro soggetto incaricato dall'operatore economico, purché munito di **apposita delega**, del proprio documento di identità e di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo **non potrà essere incaricato da più operatori economici concorrenti**. In tale ipotesi, la stazione appaltante non provvederà al rilascio dell'attestazione di avvenuto sopralluogo ad alcuno dei soggetti deleganti.

Art. 15 – Obblighi della ditta appaltatrice in materia di trattamento del personale

Fermo restando l'obbligo dell'osservanza da parte dell'aggiudicatario di quanto stabilito nel presente articolo relativamente agli obblighi contrattuali, previdenziali, assistenziali e assicurativi rimane inteso che l'Amministrazione dell' INAF-Osservatorio Astronomico di Roma è del tutto estranea alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Aggiudicataria stessa e i singoli Dipendenti/Soci lavoratori nel corso del rapporto di lavoro.

Resta inteso che i rapporti tra l'Aggiudicataria e il suo personale in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di Istituti Contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori e l'Amministrazione dell'OA Roma ne rimane pertanto totalmente estranea. L'Aggiudicataria si assume ogni responsabilità nel rapporto con i propri dipendenti, e solleva l'Amministrazione appaltante da ogni pretesa che possa venire avanzata, a qualunque titolo, dai dipendenti. L'Aggiudicataria è tenuta ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro, con divieto assoluto di impiegare addetti incaricati con contratti d'opera.

Per la figura professionale inserita in contratto, l'istituto deve instaurare rapporti di lavoro dipendente ed assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale

fattispecie contrattuale. L'Aggiudicataria, anche se non aderente alle Associazioni firmatarie del Contratto Nazionale è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi Territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto e a rispettare tutte le eventuali modifiche contrattuali introdotte durante il periodo dell'appalto nonché all'accantonamento per T.F.R. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei suddetti contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'Aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'Aggiudicataria è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l'osservanza di quanto sopra prescritto, a richiesta dell'Amministrazione con l'avvertenza che in caso di inosservanza dei suddetti obblighi, il Responsabile del Progetto, informerà, formalmente, l'Ufficio del Lavoro e le Organizzazioni Sindacali.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione appaltante procederà alla risoluzione del Contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente l'Aggiudicataria nella graduatoria della procedura di appalto senza che l'Aggiudicataria possa pretendere alcun risarcimento.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione dell'Osservatorio Astronomico di Roma.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'espletamento del servizio e l'uso dei materiali ed apparecchiature l'Aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle leggi e norme sulla prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, nonché alle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. A tale riguardo l'impresa provvede, a sua cura e spese, al vestiario, alle attrezzature e simili, agli eventuali D.P.I., in maniera rispondente alle norme indicate ed in relazione alle concrete esigenze del proprio personale.

L'Aggiudicataria assume ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni interne al contratto o per qualsiasi altra causa da esse derivante, tenendo perciò sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni pretesa o molestia che al riguardo venga da essi mossa e riconoscendo, l'Aggiudicataria, che ogni eventuale onere risulta già compreso e compensato nel corrispettivo contrattuale stabilito.

Art. 16 – Interruzioni del servizio

Qualora, nel corso della durata del contratto, si verificano scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale, la ditta aggiudicataria è tenuta a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione (pena l'applicazione delle penali) garantendo lo svolgimento del servizio. In caso contrario l'Osservatorio Astronomico di Roma opererà sul canone mensile le trattenute corrispondenti alle ore di servizio non prestato.

Art. 17 – Osservanza della normativa sulla sicurezza

L'aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e di comunicare all'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambito stesso.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'aggiudicatario dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, avendo effettuato sopralluogo presso la sede oggetto del servizio, anche in relazione al rischio interferenza, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di affidamento di servizio la cui esecuzione verrà svolta all'interno dell'immobile della S.A., la stessa ha redatto il DUVRI allegato al presente capitolato (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Art. 18 – Subappalto - Cessione del contratto – Cessione dei crediti

È consentito il **subappalto** alle condizioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, al quale espressamente si rinvia. Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Osservatorio Astronomico di Roma, dopo aver ricevuto relativa richiesta con indicazione del nome e dei requisiti della ditta e/o cooperativa subappaltatrice, ed effettuate apposite verifiche. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 ed è responsabile in

in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal responsabile Unico del Progetto con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale. L'effettivo avvio delle operazioni comprese nel subappalto non può aver luogo prima del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Appaltante.

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la **cessione anche parziale del contratto**, fatto salvo quanto disposto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Fatte salve le prescrizioni del codice civile e del D.Lgs. 36/2023, l'impresa, prima di dare inizio alle operazioni di cessione della proprietà dell'azienda (anche qualora limitate al ramo di attività inerente il presente contratto) oppure ad altre operazioni societarie di fusione, anche per incorporazione, o di scissione deve comunicare, con preavviso pari ad almeno 60 (sessanta) giorni, la propria intenzione all'Ente, per consentire a quest'ultimo di procedere ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al nuovo soggetto.

La **cessione dei crediti** è regolata, secondo le procedure tassativamente ivi indicate, dall'art. 120, comma 12, e dall'Allegato II.14, art. 6, del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Art. 19 – Copertura responsabilità civile verso terzi

L'aggiudicatario dovrà dimostrare, depositando copia prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali, di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, espressamente stipulata a garanzia dei rischi derivanti dal servizio con copertura di massimale, per ogni sinistro, non meno 100.000,00.

Sono espressamente considerati soggetti terzi anche tutti i dipendenti dell'Osservatorio Astronomico di Roma in servizio nella sede oggetto dell'appalto.

La polizza dovrà garantire la copertura assicurativa per tutto il periodo di validità contrattuale, con obbligo per l'impresa di comunicare e documentare l'avvenuto rinnovo della polizza assicurativa in caso di scadenza nell'arco del periodo contrattuale di affidamento del servizio.

Art. 20 - Clausola di tracciabilità

A pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

A tal fine la ditta si obbliga ad utilizzare uno più conti correnti bancari o postali, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva.

Il bonifico bancario/postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG comunicato dalla S.A..

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla S.A. . La S.A. verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio in oggetto, sia inserita a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 21 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il RUP prima dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare il nominativo ed i recapiti del direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso.

Art. 22 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla S.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la S.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La Ditta dovrà redigere il "Verbale di consegna del servizio", in contraddittorio con l'Osservatorio Astronomico di Roma. Il Verbale dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti e nello stesso dovrà essere indicata la data di attivazione del servizio. Dallo stesso giorno, ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti a persone o cose, siano essi dipendenti, terzi o cose di proprietà dell'Osservatorio Astronomico di Roma, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, graverà interamente sul Contraente. Quest'ultimo sarà quindi obbligato all'integrale risarcimento dei danni verificatisi con esonero di ogni responsabilità dell' INAF- Osservatorio Astronomico di Roma.

Alla consegna del servizio la Ditta riceverà le chiavi della sede interessata dal servizio oggetto del presente Capitolato e le eventuali ulteriori istruzioni di dettaglio sulle modalità operative per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato.

Art. 23 - Verifica di conformità

Durante tutta la durata del contratto, la S.A. ha la facoltà di effettuare verifiche di conformità e controlli sul mantenimento da parte del Contraente dei requisiti certificati e/o dichiarati ai fini della stipula del contratto nonché sulla quantità e qualità delle prestazioni, procedendo ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto, nelle forme ritenute più opportune (es. controllo del rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, controllo dei nominativi delle persone impiegate sulla base di quanto comunicato prima dell'avvio del servizio).

Eventuali irregolarità ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto saranno segnalati per iscritto alla Ditta aggiudicataria. Il Contraente è obbligato a porvi immediatamente rimedio.

Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34 e 35.

Art. 24 – Fatturazione – Pagamenti

Le fatture emesse nei confronti dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito **www.fatturapa.gov.it**.

La fattura, intestata all'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, via Frascati n. 33 – 00078 Monte Porzio Catone (RM) dovrà essere emessa **successivamente** ai seguenti adempimenti da parte della S.A.:

- accertamento da parte dell'Ente della regolarità della prestazione effettuata, rispetto alle prescrizioni previste nel presente atto e in tutti i suoi allegati;
- emissione, a cura del RUP, dello stato di avanzamento del servizio e del relativo certificato di pagamento.

Sull'importo netto di ciascuna prestazione l'Ente applicherà, ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5-bis del Codice dei Contratti, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità da parte del RUP e previo rilascio del DURC con esito positivo.

Nella fattura dovranno essere chiaramente indicati:

1. il numero ore effettuate e relativo importo
2. la tariffa oraria applicata
3. il CIG e il CUP
4. il codice univoco ufficio: T53KIB
5. la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972”
6. il numero e la data della Determinazione Direttoriale che verrà comunicata al momento dell’aggiudicazione definitiva.

I pagamenti verranno effettuati, entro i termini di legge, decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, tramite bonifico su conto corrente bancario/postale.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC ed all’esito favorevole dei controlli da effettuarsi ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973.

Art. 25 - Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 26 - Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L’impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla S.A. copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla S.A. il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del D. Lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla S.A. e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla S.A., con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla S.A..

Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla S.A. le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 3 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la S.A. sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art. 27 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi sarà concessa solo previa motivata richiesta scritta dell'appaltatore. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, a fronte dell'eventuale mancata pubblicazione da parte dell'ISTAT dei dati relativi all'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle amministrazioni pubbliche, la revisione del corrispettivo è operata applicando l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice "FOI") pubblicato dall'ISTAT.

Art. 28 - Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art.117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della S.A. .

Art. 29 - Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 30 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 05/02/2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto e decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente. L'indirizzo URL del sito dell'Ente dove si trovano gli atti menzionati è il seguente: <http://www.oa-roma.inaf.it>

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dichiara di avere nozione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto. Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate.

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'aggiudicatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 32 L. 190/2012, art. 28 D. Lgs. 36/2023), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet <http://www.oa-roma.inaf.it> sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti. Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. L'aggiudicatario prende atto che l'Ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. In ragione dell'oggetto del Contratto, la S.A. nomina il Fornitore, che accetta, quale "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore dovrà consentire alla S.A. di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel Contratto e/o risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 32 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione e alle persone.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 33 – Penali

L'aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernente i servizi medesimi.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, potranno essere applicate le seguenti penali:

1. penalità pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni ora di mancato servizio di vigilanza/portierato. Ritardi inferiori ad un'ora saranno penalizzati in proporzione;
2. penalità pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in caso di ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nell'invio della comunicazione sul personale impiegato in caso di modifiche dell'elenco originario fornito in sede di stipulazione del contratto e avvio del servizio;
3. penalità pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata segnalazione di evento grave e manifesta inefficienza del servizio svolto;
4. penalità pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale in caso di ritardo, oltre i 10 giorni naturali e consecutivi, nella sostituzione del personale non gradito;
5. penalità pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata copertura del turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto. Saranno considerate inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti manchevolezze:

- rilievi sulla carente o incompleta esecuzione delle prestazioni indicate nel presente Capitolato;
- non utilizzo dell'uniforme, del cartellino di riconoscimento;

- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio e qualora il comportamento perduri.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. La comunicazione avverrà a mezzo PEC e l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della S.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione.

Dopo la terza inadempienza, la S.A. ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'impresa appaltatrice, e conseguentemente di procedere senza bisogno di messa in mora ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, 2° comma cod. civ. e con l'incameramento della Garanzia definitiva, all'esecuzione della prestazione in danno alla ditta, a carico della quale resterà ogni onere aggiuntivo rispetto all'importo convenuto e conseguente all'affidamento della residua prestazione contrattuale, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Osservatorio Astronomico di Roma ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'applicazione della penale non esonera la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Art. 34 – Risoluzione del contratto

La S.A. si riserva il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la S.A. avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la S.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con Posta Elettronica Certificata, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.lgs. 36/2023;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della ditta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali;
- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della S.A.;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010;
- subappalto non autorizzato;

- cessione del contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia eseguiti presso la competente Prefettura risultino positivi;
- dopo la terza diffida scritta circa la puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per quanto non espressamente previsto si applicano gli art. **94, 95 e 98** del D. Lgs. 36/2023.

Art. 35 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

Si applica integralmente l'art. 124 del D.lgs. 36/2023.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Art. 36 - Recesso

Si rinvia all'applicazione dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

L'Osservatorio Astronomico di Roma si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.

In tal caso l'Osservatorio Astronomico di Roma sarà tenuto **al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso**, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Osservatorio Astronomico di Roma.

Nel caso in cui la S.A. si avvalga della facoltà di **recesso dal contratto**, l'appaltatore **deve continuare ad ultimare l'esecuzione del contratto in corso di adempimento a meno che il DEC non disponga diversamente**.

La Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria e a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione del servizio oggetto del Contratto.

Art. 37 – Recesso per adesione a nuova convenzione Consip

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del Decreto Legge 95/2012 (c.d. Spending review), convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la S.A. si riserva altresì il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della stessa Legge 488/1999.

In caso di recesso, la S.A. dovrà inviare al Contraente una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni, e sarà tenuta ad effettuare il pagamento:

a) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di verifica di conformità;

Si precisa che alle convenzioni Consip sono equiparate anche quelle stipulate dalla centrale regionale di committenza.

Art. 38 – Stipulazione contratto - Oneri contrattuali

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica all'Impresa aggiudicataria e sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

In caso di registrazione tutte le spese di contratto e consequenziali, nessuna esclusa (registrazione, copia, bolli etc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 39 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 40 – Norme generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato di Appalto valgono le norme di legge in materia. Il presente Capitolato di Appalto costituisce parte integrante ed essenziale del contratto sottoscritto dall'aggiudicatario.

Art. 41 – Responsabile del progetto

Il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Maria Angela Lucia MUSCOLINO.